

Condizioni Generali di Vendita - Sorgato S.r.l. - ITALIA (Luglio 2023)

1. Definizioni

1.1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali, i seguenti termini in corsivo avranno il significato indicato di seguito:

- Per *Acquirente* si intende la società con sede o comunque stabilita in Italia che acquista il Macchinario dal Venditore, come identificato nell'Offerta del Venditore.
- *SAT* indica il collaudo in *situ* secondo la procedura di installazione e messa in servizio di cui alla clausola 10.
- *Condizioni Generali* indica i presenti termini e condizioni standard per la vendita del Macchinario.
- Per *Proprietà Industriale* si intende qualsiasi brevetto, modello, proprietà intellettuale o industriale, marchio, logo, denominazione commerciale, nonché ogni altro diritto, interesse, bene o documento, comprese le informazioni tecniche, del Venditore.
- Per *Macchinario* si intende qualsiasi macchina, comprese le linee e gli impianti di macchine, relativa ai sistemi di aspirazione e aspirazione fumi, alla gestione dei rifiuti e alla depurazione dell'aria, ai sistemi di ventilazione, come meglio descritto nell'Offerta del Venditore.
- Per *Venditore* si intende Sorgato S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Via Fusana, 21 - 31056 Roncade (TREVISO) Italia.
- Per *Offerta del Venditore* si intende i termini e le condizioni di vendita specifici relativi al modello di Macchinario, le specifiche tecniche, i termini di consegna, il prezzo di acquisto/preventivo e le condizioni di pagamento inviate dal Venditore al potenziale Acquirente.

2. Applicazione delle presenti Condizioni Generali

2.1. Le presenti Condizioni Generali, unitamente all'Offerta del Venditore inviata da quest'ultimo all'Acquirente, disciplinano esclusivamente i termini e le condizioni alle quali il Venditore vende e l'Acquirente acquista il Macchinario e prevalgono sulle eventuali condizioni generali o particolari di acquisto dell'Acquirente. Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante ed essenziale di tutti gli ordini di acquisto confermati dal Venditore, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti per uno specifico ordine. In tal caso, si applicherà lo specifico accordo che interverrà tra le Parti, salvo ove non espressamente derogato.

3. Ordini e accettazione – conclusione del contratto di vendita

3.1. Qualsiasi offerta da parte del Venditore ad un potenziale Acquirente rimane valida per il periodo indicato nell'Offerta del Venditore ed è soggetta a i) conferma scritta da parte del Venditore al ricevimento dell'accettazione da parte dell'Acquirente mediante un ordine di acquisto scritto (di seguito l'Ordine) e ii) incasso dell'Anticipo (come definito nell'Offerta) da parte del Venditore.

Solo al ricevimento dell'Anticipo, il relativo contratto di compravendita entrerà in vigore e si intenderà concluso tra Venditore e Acquirente. Nel caso in cui l'Anticipo non venga versato, l'Offerta scadrà e conseguentemente il Venditore resterà libero da qualsiasi impegno e a sua discrezione potrà rinnovare o modificare le condizioni dell'Offerta.

3.2. L'accettazione da parte dell'Acquirente dell'Offerta del Venditore mediante emissione dell'Ordine e conferma da parte del Venditore al ricevimento dell'Ordine dell'Acquirente, anche quando tale accettazione avvenga mediante esecuzione e sviluppo del relativo contratto di vendita, comporterà l'applicazione delle presenti Condizioni Generali.

3.3. La mancata conferma o risposta ad un Ordine emesso dall'Acquirente non esporrà il Venditore ad alcun impegno o responsabilità né darà all'Acquirente il diritto di qualsiasi pretesa nei confronti del Venditore, salvo il caso in cui l'Acquirente abbia effettuato il pagamento dell'Anticipo.

3.4. Nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano l'esecuzione da parte del Venditore di attività o lavori presso la sede dell'Acquirente o in qualsiasi altro luogo nel quale il Macchinario dovrà essere è posizionato, l'Acquirente dovrà informare per iscritto il Venditore in merito alle disposizioni legislative, amministrative e ai regolamenti relativi a tali lavori e attività da eseguire, entro e non oltre la conferma da parte del Venditore e, in ogni caso, prima o entro la data di esecuzione del relativo contratto di compravendita.

3.5. L'Acquirente si impegna inoltre a:

- (a) svolgere tutte le attività prescritte dalla normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e informare per iscritto il Venditore del loro esito, anche con riguardo all'identificazione dei rischi connessi e delle eventuali interferenze tra le diverse attività, le misure da adottare per eliminare o minimizzare i suddetti rischi nonché i relativi costi, con un preventivo dettagliato; e
- (b) fornire al Venditore tutte le informazioni e i documenti necessari al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, di tutela ambientale

e della salute pubblica, ed in ambito urbanistico. Tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre la data di esecuzione del relativo contratto di compravendita.

Resta inteso che, qualora l'Acquirente non adempia ai suddetti obblighi, il Venditore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali violazioni di disposizioni di legge, standard di riferimento o prassi amministrative. L'Acquirente terrà indenne e manleverà il Venditore da qualsiasi danno subito da terzi o dal suo personale causato dal mancato rispetto da parte dell'Acquirente delle presenti disposizioni.

4. Documenti tecnici

4.1. I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi e gli altri dati forniti nei cataloghi, nelle pubblicità, nelle illustrazioni e nei listini prezzi sono da considerarsi indicativi e non vincolanti per il Venditore, se non espressamente previsto nel contratto di vendita.

4.2. Qualsiasi disegno, documento, informazione tecnica o software riguardante il Macchinario nonché le relative parti dello stesso e qualsiasi altro disegno, documento, informazione tecnica o software di pertinenza del Venditore e consegnati all'Acquirente prima o dopo la stipula del relativo contratto di vendita rimarranno di proprietà del Venditore. Tali disegni, documenti, informazioni tecniche o software saranno utilizzati dall'Acquirente solo a fini contrattuali e non potranno essere copiati, riprodotti, trasmessi o resi noti a terzi senza il consenso scritto del Venditore. L'Acquirente inoltre non potrà, direttamente o indirettamente, disassemblare, decompilare o decodificare il Macchinario in tutto o in parte o tentare in altro modo di ricavare o ottenere informazioni sul funzionamento, la fabbricazione o il funzionamento del Macchinario, incluso il software in essa contenuto, ad eccezione di quelle informazioni già contenute nel manuale d'uso fornito dal Venditore.

4.3. La Proprietà Industriale è e rimarrà di esclusiva proprietà del Venditore e l'Acquirente non acquisirà, mediante il contratto di vendita, alcun titolo, proprietà, diritto o beneficio in merito alla stessa.

5. Modifiche al Macchinario

5.1. Le modifiche al Macchinario richieste dall'Acquirente successivamente all'esecuzione del relativo contratto di vendita si intenderanno accettate dal Venditore solo previa sua conferma scritta. L'Acquirente dovrà pagare tutti gli oneri e le spese aggiuntive in relazione a tali modifiche prima che il Venditore inizi a implementare tali modifiche. Le modifiche possono influire sulla data di consegna, che sarà automaticamente prorogata del periodo ragionevolmente necessario per effettuare tali

modifiche, come indicato in apposita comunicazione scritta del Venditore.

5.2. In qualsiasi momento prima del SAT il Venditore può modificare il Macchinario, a condizione che tale modifica non influisca sostanzialmente in modo negativo sulla conformità del Macchinario alle specifiche stabilite nell'Offerta del Venditore.

6. Prezzo di acquisto e condizioni di pagamento

6.1. Il prezzo di acquisto del Macchinario sarà il prezzo indicato nell'Offerta del Venditore.

6.2. Salvo diverso accordo scritto nell'Offerta del Venditore il prezzo di acquisto del Macchinario sarà:

- i) in Euro,
- ii) al netto di IVA (o di qualsiasi analoga imposta sulle vendite),
- iii) per la consegna EXW stabilimento del Venditore – Italia – Incoterms 2020 ICC e
- iv) comprensivo di imballaggio.

6.3. Salvo diverso accordo nell'Offerta del Venditore, i seguenti articoli sono esclusi dal Prezzo di Acquisto:

- le attrezzature preparatorie e quanto necessario per l'installazione (corrente elettrica, luci, acqua, rete pneumatica, etc.), compresi gli attrezzi di sollevamento e il trasporto interno;
- fondazioni e/o qualsiasi altro lavoro di costruzione presso la sede dell'Acquirente;
- materie prime e mockup di prodotti necessari per le prove operative dei Macchinari;
- fornitura di pezzi di ricambio.

6.4. Il pagamento completo del Macchinario è dovuto secondo i termini e le condizioni stabilite nell'Offerta del Venditore. Il termine di pagamento è essenziale. Il pagamento si intenderà effettuato al Venditore solo nel momento in cui la somma in questione sarà stata accreditata incondizionatamente sul conto bancario indicato dal Venditore per iscritto.

6.5. Se l'Acquirente è in ritardo rispetto all'eventuale pagamento dovuto, la data di consegna sarà automaticamente prorogata e, fatto salvo ogni altro rimedio a disposizione del Venditore, quest'ultimo, a sua discrezione, avrà diritto a:

- i) sospendere la consegna e/o l'adempimento di qualsiasi obbligo derivante dal relativo contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che si riferisca al pagamento in ritardo; e/o
- ii) addebitare all'Acquirente gli interessi di mora sull'importo scaduto pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di otto punti percentuali, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre

2002, n. 231, dal momento in cui il pagamento è dovuto al momento dell'effettivo regolamento di tale importo.

6.6. Qualora l'Acquirente fosse in ritardo nel pagamento di una somma superiore all'ottava parte del prezzo di acquisto o, comunque, fosse in ritardo nel pagamento dovuto di 30 giorni, il Venditore avrà il diritto di richiedere il pagamento integrale di tutte le somme dovute o, in alternativa, di risolvere il relativo contratto di vendita dandone comunicazione scritta all'Acquirente, trattenendo a titolo di penale le somme versate dall'Acquirente fino a quel momento, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.

7. Consegna

7.1. Eventuali riferimenti a condizioni di resa (Ex-Works, FOB, CIF e altre) contenuti nel contratto di vendita o nelle presenti Condizioni Generali si riferiscono agli INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale, nell'edizione in vigore al momento della sottoscrizione del contratto, con l'aggiunta o le deroghe previste dalle presenti Condizioni Generali, nonché a quelli eventualmente concordati per iscritto dalle parti del contratto di vendita.

7.2. I termini di consegna sono puramente indicativi e sono calcolati tenendo conto dei giorni lavorativi (5 su 7). Il Venditore cercherà ragionevolmente di rispettare le date di consegna previste specificate nell'Offerta del Venditore, ma il Venditore non sarà responsabile per eventuali perdite, danni, oneri e costi, diretti o indiretti, causati direttamente o indirettamente da qualsiasi ritardo nella consegna del Macchinario all'Acquirente.

7.3. Le operazioni di consegna della macchina saranno automaticamente prorogate (per un periodo almeno corrispondente al ritardo accertato), o saranno ridefinite tra le parti, nei seguenti casi: a) ritardato pagamento da parte dell'Acquirente dell'importo residuo alla data di scadenza; b) ritardata comunicazione al Venditore del credito documentario qualora concordato tra le parti, entro i termini specificati nella conferma d'ordine; c) modifiche della fornitura concordate tra le parti successivamente alla conferma d'ordine; d) eventi di forza maggiore (se presenti).

7.4. I termini di consegna possono essere sospesi anche nei seguenti casi:

- i) qualora non sia possibile per il Venditore, per cause imputabili all'Acquirente, avviare le attività di installazione previste al successivo articolo 10; o
- ii) qualora l'Acquirente, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della "merce in pronta consegna", dichiari di non poter ricevere il Macchinario o non effettui il suo ritiro.

7.5. La sospensione dei termini, per cause imputabili all'Acquirente, non impedirà al Venditore di emettere fattura secondo il calendario di consegna (annotandolo nel proprio registro "Beni terzi da consegnare in giacenza presso il nostro stabilimento a disposizione del cliente") e di richiedere il relativo pagamento, non comportando la suddetta previsione una sospensione dei termini di pagamento. In nessun caso la sospensione della consegna del Macchinario potrà essere prorogata oltre 180 (centottanta) giorni dalla data originariamente concordata, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Decorso tale termine senza che la consegna sia stata completata, il Venditore avrà il diritto di annullare l'ordine di consegna e di risolvere il relativo contratto di vendita, trattenendo, a titolo di parziale risarcimento danni, qualsiasi somma pagata dall'Acquirente, potendo sempre agire per il risarcimento dei danni ulteriori.

8. Conformità alle leggi

8.1. Il Venditore dichiara che il Macchinario sarà conforme alle leggi, alle norme e ai regolamenti attualmente vigenti in Italia e/o nell'Unione Europea (di seguito UE) e applicabili a tali Macchinari alla data in cui il Venditore conferma l'Ordine dell'Acquirente.

8.2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni concordate per iscritto tra le parti, il Venditore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla conformità della Macchina alle leggi applicabili, ai regolamenti e/o alle norme tecniche, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i requisiti normativi in materia di lavoro e ambiente e le leggi e i regolamenti in materia di sicurezza e salute, che possono essere in vigore nel paese di destinazione della Macchina, se tale paese è al di fuori dell'UE.

8.3. Fatte salve eventuali diverse disposizioni concordate per iscritto tra le parti, l'Acquirente dichiara di aver ottenuto tutti i permessi e le licenze per l'importazione del Macchinario in un altro paese di destinazione, se ricorre il caso. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per eventuali non conformità alla suddetta normativa, standard tecnici di riferimento o disposizione amministrativa. L'Acquirente riconosce e accetta di tenere indenne il Venditore da e contro qualsiasi reclamo, azione, procedimento, costo, danno, sanzione, perdita, responsabilità e spese, comprese le ragionevoli spese legali e le spese processuali di qualsiasi tipo, derivanti da o attribuibili alla mancata osservanza e/o attuazione da parte dell'Acquirente della suddetta legislazione, standard tecnico di riferimento regolatori o disposizioni amministrative.

8.4. L'Acquirente terrà indenne il Venditore da ogni imposta, tassa, onere o dazio applicabili ai Macchinari

acquistati dall'Acquirente o comunque dovuto in ragione della sua esportazione, importazione e/o vendita nel paese di destinazione del Macchinario, se ricorre il caso.

9. Proprietà della macchina. Riserva di proprietà

9.1. La proprietà del Macchinario sarà trasferita al momento della consegna all'Acquirente, laddove non sia prevista nell'Offerta l'installazione o messa in servizio del Macchinario.

9.2. Nel caso di vendita rateizzata e/o con pagamenti dilazionati, la stessa deve intendersi effettuata con riserva della proprietà a favore del Venditore ai sensi dell'art.1523 del Codice civile, sino al totale pagamento del prezzo pattuito, oltre agli oneri accessori, senza inoltre esclusione del diritto di privilegio di cui all'art.2762 del Codice civile. Il Venditore è peraltro autorizzato a compiere, a spese dell'Acquirente, ogni formalità necessaria a rendere opponibile ai terzi la riserva di proprietà. Dalla consegna del Macchinario restano a carico dell'Acquirente tutti i rischi, pericoli e conseguenze derivanti da eventuali danneggiamenti, furti, incendi, casi fortuiti o di forza maggiore e l'Acquirente, nonostante il loro verificarsi, dovrà rispettare tutti gli obblighi e le modalità di pagamento pattuite. Spetterà all'Acquirente dare adeguata informazione al Venditore circa ogni eventuale fatto, proprio o di terzi, dal quale possa derivarsi la perdita o danneggiamento del Macchinario.

Fintanto che la proprietà non sia passata, l'Acquirente non potrà cedere e/o modificare, anche solo in parte, il Macchinario, né spostarlo presso altro luogo di installazione ed utilizzo, se non con l'espresso consenso scritto del Venditore. Sarà altresì onere dell'Acquirente garantire il perfetto stato di manutenzione del Macchinario, assumendosi le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione; l'Acquirente riconosce al Venditore il diritto di verificare lo stato di conservazione e manutenzione del Macchinario fino al completo pagamento.

Inoltre, resta inteso che, nell'ipotesi in cui il Macchinario fosse assoggettato a misure cautelari od esecutive ad iniziative di creditori dell'Acquirente, resta suo obbligo di far constatare alle autorità giudiziarie procedenti, mediante esibizione delle presenti Condizioni Generali e di tutte le documentazioni ad esso concernenti, che la proprietà del Macchinario spetta al Venditore e, contemporaneamente, ad avvisare quest'ultimo perché possa adottare le iniziative più opportune. Il mancato pagamento nei termini pattuiti anche di una sola rata il cui ammontare superi l'ottava parte del prezzo di vendita darà facoltà al Venditore di ritenere risolto il contratto e di trattenerne, a titolo di penale ex art.1382 c.c. e sempre salvo il risarcimento del maggior danno, le rate già riscosse; il Venditore, qualora non voglia avvalersi della

clausola risolutiva espressa, potrà far decadere l'Acquirente dal beneficio del termine, con obbligo di quest'ultimo di versare l'intero prezzo pattuito.

9.3. Nel caso in cui l'installazione e l'avviamento siano previsti nell'Offerta, la proprietà del Macchinario sarà trasferita all'Acquirente al momento del completamento con successo del SAT documentato dalla relativa relazione scritta in conformità con le previsioni di cui alle clausole 10.6 e 10.8.

10. Installazione – Messa in servizio

10.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il collaudo del Macchinario avverrà dopo la sua installazione e messa in servizio presso la sede dell'Acquirente (di seguito "SAT" = Test di accettazione nel Sito di destinazione).

10.2. A seguito della consegna del Macchinario in conformità alla precedente clausola 7. ed entro il termine concordato tra le parti dal ricevimento da parte del Venditore della richiesta scritta dell'Acquirente in tal senso, il Macchinario sarà installato e avviato presso la sede dell'Acquirente (di seguito il Sito), a seconda dell'opzione concordata:

A) direttamente dal personale tecnico del Venditore, sotto la propria responsabilità;

B) a cura e oneri dell'Acquirente, con la supervisione e assistenza di personale del Venditore.

In entrambi i casi previsti all'art. 10.2. lett. A) e B), l'installazione e l'avviamento presso il Sito comprendono:

a) messa a punto e verifica delle prestazioni, ai sensi del relativo contratto di vendita;

b) dimostrazione della funzionalità del Macchinario e formazione del personale dell'Acquirente.

10.3. In entrambi i casi previsti all'art. 10.2. lett. A) e B), prima di iniziare le attività di installazione, e comunque entro il termine fissato per l'avvio dell'installazione, l'Acquirente dovrà:

i) comunicare per iscritto al Venditore il proprio referente tecnico di fiducia che avrà il compito e l'autorità di assistere a o eseguire tutte le varie fasi di installazione del Macchinario e di prendere tutte le decisioni di natura tecnica in merito alle attività da svolgere sul Sito;

ii) prevedere tutte le specifiche tecniche relative al Sito necessarie per l'installazione e l'avviamento del Macchinario, in modo che il Venditore possa assemblare o, nel caso previsto all'art. 10.2 lett. B) , supervisionare le operazioni di assemblaggio del Macchinario nel luogo scelto dall'Acquirente, fornendo tutte le opportune istruzioni dettagliate per il collegamento alla rete elettrica, pneumatica e di aspirazione fumi;

iii) verificare che i disegni di lay-out del Macchinario per il suo posizionamento, così come forniti dal Venditore, siano corretti e accurati e che qualsiasi lavoro necessario per il posizionamento del Macchinario sia conforme ai progetti.

L'Acquirente sarà responsabile della corretta predisposizione del Sito dove avverrà l'installazione dei Macchinari e dei relativi servizi necessari, garantendo la sicurezza dei luoghi in cui si svolgeranno le attività di installazione. Egli garantirà altresì che le attrezzature di sollevamento e movimentazione, oltre ad eventuali attrezzature aggiuntive, come richiesto dal Venditore, siano conformi ai vigenti requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni, e siano quindi nelle necessarie condizioni di efficienza, essendo state oggetto di regolare manutenzione e verifica. L'Acquirente dovrà inoltre predisporre locali dotati di serrature per riporre strumenti e indumenti di pertinenza del personale del Venditore adiacente al luogo di lavoro.

L'Acquirente è inoltre tenuto: (a) a svolgere tutte quelle attività previste dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e ad informare per iscritto il Venditore del loro esito, anche per quanto riguarda l'individuazione dei rischi connessi e delle eventuali interferenze tra le varie attività, le misure da adottare per eliminare o minimizzare i suddetti rischi nonché i relativi costi e (b) fornire al Venditore tutte le informazioni e i documenti necessari relativi alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Tale obbligo deve essere adempiuto al più tardi al momento dell'accettazione dell'offerta del Venditore o della conferma dell'ordine e, in ogni caso, non oltre 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle attività di installazione.

10.4. Nel caso in cui l'installazione del Macchinario debba essere eseguita dal Venditore, tali attività non avranno inizio qualora l'Acquirente: a) non abbia predisposto, in tempo utile e comunque non oltre il termine pattuito tra le parti, il Sito in maniera idonea per l'installazione dei Macchinari; b) non abbia garantito al Venditore quanto richiesto per la corretta esecuzione delle attività di installazione o quanto comunque previsto nella conferma d'ordine; c) non sia in regola con le autorizzazioni amministrative e/o le autorizzazioni necessarie per l'installazione stessa; d) violi obblighi di pagamento da adempiere entro la data di avvio delle attività di installazione; e) violi i suoi obblighi in materia di sicurezza. Resta inteso che qualora le attività di installazione non inizino e/o si interrompano e/o proseguano oltre i termini concordati per cause imputabili all'Acquirente, quest'ultimo sosterrà i maggiori costi sostenuti dal Venditore per manodopera, noli di attrezzature specifiche, spese di viaggio, costi di stoccaggio di

materiali e attrezzature ed eventuali costi aggiuntivi derivanti dal ritardo. Fermo restando quanto sopra, il Venditore avrà facoltà di emettere la fattura secondo il calendario di consegna ed esigere il relativo pagamento.

Ferma restando la propria responsabilità per lo svolgimento delle attività di installazione, il Venditore è immediatamente autorizzato a svolgerle anche tramite subappaltatori.

10.5. Salvo diverso accordo scritto, nei casi previsti all'art. 10.2. lett. A) e B), l'avvio presso il Sito dell'Acquirente non includerà i seguenti elementi, che rimangono perciò in capo all'Acquirente:

- i) completare tutti gli interventi necessari di qualsiasi tipo prima dell'inizio del lavoro del personale del Venditore, ivi comprese tutte le misure necessarie e/o opportune per adeguare la procedura di collaudo alle norme di legge applicabili relative a lavori, lavori e attività impliciti nella procedura stessa;
- ii) preparare tutti gli impianti (luci, elettricità, rete pneumatica, acqua, etc.) nonché le attrezzature necessarie, compresi gli attrezzi di sollevamento e il trasporto interno;
- iii) garantire la sicurezza e l'assistenza sanitaria del personale del Venditore in ogni momento;
- iv) garantire l'utilizzo di personale sufficientemente formato al fine di rispettare le istruzioni del Venditore.

10.6. Il collaudo "SAT" si svolgerà presso il Sito secondo le modalità stabilite dal Venditore, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Tale collaudo deve essere effettuato al termine delle attività di installazione e di messa in servizio e deve essere effettuato per accertare, in particolare, la conformità del Macchinario alla conferma d'ordine ed alle eventuali successive modifiche concordate, nonché per convalidare le caratteristiche tecniche e le prestazioni del Macchinario in condizioni reali di processo.

Il collaudo SAT sarà considerato positivo se nessuna obiezione specifica verrà registrata per iscritto nel rapporto finale in merito ad eventuali difetti di conformità del Macchinario o a difetti nell'esecuzione delle operazioni di montaggio o installazione; l'Acquirente non avrà in nessun caso diritto di rivendicare difetti diversi da quelli previsti dalle disposizioni di cui al punto 10.2. lettere a) e b), quando le stesse siano state poste in essere dal Venditore.

10.7. Qualora il collaudo SAT dovesse essere considerato fallito, il Venditore adatterà o farà adottare senza indugio tutte le misure necessarie per correggere tale non conformità, secondo la stessa procedura e le stesse conseguenze del collaudo iniziale, senza tuttavia prevedere costi aggiuntivi a carico dell'Acquirente o il diritto dell'Acquirente di richiedere qualsiasi indennizzo e/o risarcimento per tale estensione delle attività di

prova. L'oggetto di ogni seconda o ulteriore prova deve limitarsi ad esaminare lo scostamento specifico della macchina indicato nel primo verbale di prova. Le prove o i controlli successivi alla seconda prova sono soggetti alla procedura di cui sopra, ma la portata di tali prove deve essere limitata ai risultati della precedente relazione di prova.

In ogni caso, in assenza di vizi di particolare gravità, o comunque non tali da impedire all'Acquirente di utilizzare il Macchinario con la qualità e la produttività convenute, il Venditore avrà diritto di pretendere il pagamento di quanto dovuto.

10.8. Qualora l'Acquirente non consenta la messa in servizio e il SAT del Macchinario, o comunque qualora tale messa in servizio e SAT non vengano eseguiti entro 30 giorni dalla data di consegna all'Acquirente (o vengano ritardati dall'Acquirente non organizzando tempestivamente l'avviamento o a causa della violazione e/o inadempimento, da parte dell'Acquirente, degli obblighi di cui alle Sezioni 10.3., 10.4. e 10.5., o per qualsiasi altra ragione non imputabile a grave violazione da parte del Venditore), il Venditore comunicherà all'Acquirente un termine per il SAT. Tale data limite avrà valore di messa in mora: il suo superamento comporterà che il SAT si intenderà totalmente e positivamente completato, e il Macchinario si intenderà accettato dall'Acquirente senza riserve come se fosse stato testato positivamente. Pertanto, il Venditore sarà in ogni caso esonerato da qualsiasi obbligo, impegno e responsabilità rispetto alle disposizioni della presente Sezione 10, e l'Acquirente dovrà immediatamente e definitivamente rispettare e adempiere a tutti i suoi obblighi e pagamenti dovuti ai sensi delle presenti Condizioni Generali e del contratto di vendita.

10.9. Salvo diverso accordo scritto, tutte le spese sostenute per l'esecuzione dell'avviamento presso la sede dell'Acquirente saranno a suo carico.

10.10. L'Acquirente decade da tutti i diritti, le garanzie, le azioni e le rivendicazioni relative ai difetti di conformità e ai difetti del Macchinario che con la dovuta diligenza avrebbero dovuto essere rilevati dall'Acquirente durante l'avviamento del Macchinario e del SAT, a meno che tali difetti di conformità o difetti non siano stati specificamente indicati per iscritto nel rapporto di prova o nel rapporto di avviamento, durante o immediatamente dopo il test o l'avvio.

11. Garanzia

11.1. Il Venditore garantisce che il Macchinario sarà privo di difetti di fabbricazione e di materiali e che sarà conforme alle specifiche stabilite nell'Offerta del Venditore. Qualsiasi garanzia sarà valida per 12 (dodici) mesi dalla data di completamento del SAT o, se non

viene eseguita, dal completamento della messa in servizio (il Periodo di Garanzia); in assenza di messa in servizio e/o SAT come indicato nella Sezione 10, il Periodo di Garanzia decorre dalla data di consegna del Macchinario. In nessun caso il Periodo di Garanzia potrà superare i 18 mesi a partire dalla data di consegna.

In nessun caso il Venditore sarà obbligato a consegnare un Macchinario idoneo ad uno specifico scopo e/o prestazione se non espressamente concordato dalle Parti nell'Offerta del Venditore. Qualora il Macchinario non soddisfi le garanzie di cui sopra, il Venditore dovrà svolgere le attività di cui alla Sezione 11.4.

11.2. La presente garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- (i) salvo diverso accordo nell'Offerta del Venditore, ogni garanzia si intenderà decaduta qualora l'installazione, la messa in servizio e/o il SAT del Macchinario non siano eseguiti direttamente dal Venditore o comunque sotto il controllo del suo personale specializzato;
- (ii) la garanzia non copre difetti relativi a materiali, componenti o pezzi di ricambio normalmente soggetti ad usura;
- (iii) la garanzia non opera in caso di difetti originati da danni intenzionali, negligenza, stoccaggio improprio, condizioni di lavoro anomale, uso improprio, alterazione o riparazione del Macchinario da parte dell'Acquirente senza l'approvazione del Venditore;
- (iv) l'Acquirente deve aver seguito tutte le istruzioni e le informazioni tecniche emesse dal Venditore con riferimento al Macchinario;
- (v) qualora, in adempimento dei suoi obblighi ai sensi della garanzia di cui alla presente clausola 11., il Venditore accetti che l'Acquirente possa intraprendere qualsiasi lavoro di riparazione o riparazione per suo conto, il costo di tale lavoro deve essere concordato per iscritto tra l'Acquirente e il Venditore, prima dell'inizio di tali lavori di riparazione.

Inoltre, la garanzia può essere sospesa se l'Acquirente è in mora rispetto al pagamento della fornitura o al pagamento di qualsiasi altro servizio accessorio eseguito dal Venditore o da società terze da esso autorizzate.

11.3. Salvo quanto previsto al precedente paragrafo 10., l'Acquirente dovrà, a pena di decadenza dalla garanzia, notificare al Venditore il presunto difetto non conformità del Macchinario specificando dettagliatamente per iscritto il tipo di difetto entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta dello stesso o dopo che tale difetto sarebbe stato scoperto mediante attento esame e collaudo del Macchinario. In nessun caso una denuncia di difetto sarà valida se effettuata dopo la scadenza del Periodo di Garanzia. Tutte le spese di viaggio, sistemazione in hotel e vitto per tutti i lavori

necessari per correggere la non conformità saranno a carico dell'Acquirente. Il Venditore provvederà tempestivamente a correggere la non conformità secondo un calendario concordato con l'Acquirente e avrà il diritto di richiedere la pronta restituzione delle parti sostituite all'Acquirente.

11.4. Una volta ricevuta la suddetta comunicazione, il Venditore, a propria discrezione e dopo aver accertato la validità della richiesta di garanzia, si impegna a:

a) riparare gratuitamente, franco fabbrica del Venditore, le parti del Macchinario risultate difettose, ovvero effettuare la riparazione direttamente presso la sede dell'Acquirente, avvalendosi anche di un terzo a disposizione; o

b) sostituire e fornire gratuitamente, franco fabbrica del Venditore i pezzi di ricambio, previo espresso impegno dell'Acquirente di consegna dei componenti difettosi; o

c) far effettuare all'Acquirente le riparazioni o le sostituzioni, fornendogli le relative istruzioni e fornendo gratuitamente i pezzi di ricambio, franco fabbrica del Venditore, o rimborsandogli il loro costo, precedentemente concordato per iscritto tra l'Acquirente e il Venditore.

In ogni caso le attività svolte durante il periodo di Garanzia saranno svolte esclusivamente da personale qualificato nominato o autorizzato dal Venditore.

Le riparazioni e/o sostituzioni effettuate durante il Periodo di Garanzia non prolungano la durata della garanzia sul Macchinario che, pertanto, rimane quella originariamente prevista.

11.5. Fatto salvo quanto espressamente previsto nella presente clausola 11., tutte le altre garanzie o condizioni, esplicite o implicite, legali o di altro tipo, sono escluse dalle presenti Condizioni Generali e da qualsiasi contratto di vendita nella misura massima consentita dalla legge. La garanzia di cui alla clausola 11. assorbe e sostituisce le garanzie o le responsabilità previste dalla legge ed esclude, nella misura massima consentita dalla legge, qualsiasi altra responsabilità del Venditore derivante dai Macchinari consegnati e/o dal loro utilizzo: in particolare, l'Acquirente non avrà diritto di pretendere dal Venditore alcuna ulteriore richiesta di risarcimento e/o indennizzo per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura derivanti dal mancato o limitato utilizzo del Macchinario, perdita di profitto, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto di vendita.

12. Limitazione di responsabilità. Indennizzo

12.1. Fatte salve le disposizioni di legge imperative, la responsabilità totale del Venditore nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi danno, perdita, costo, spesa, reclamo, azione derivante da, o risultante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione di qualsiasi

contratto di vendita (a) sarà limitata al danno effettivo che è conseguenza diretta e immediata dell'esecuzione o della mancata esecuzione da parte del Venditore di qualsiasi contratto di vendita e, pertanto, è esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore per perdita di profitto e per danni consequenziali, indiretti o immateriali; e (b) non supererà in nessun caso come importo aggregato il prezzo di acquisto ai sensi della specifica Offerta/contratto di vendita oggetto del reclamo.

12.2. Fatte salve le disposizioni di legge imperative, il Venditore non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente, sia per contratto, illecito civile (inclusa la negligenza), o per violazione di obblighi di legge o falsa dichiarazione, o altro, per qualsiasi perdita di profitto o perdita di avviamento o perdita di affari o perdita di opportunità commerciali, danni indiretti o consequenziali, derivanti da o in connessione con le presenti Condizioni Generali o con qualsiasi Offerta/contratto di vendita.

12.3. L'Acquirente riconosce e accetta di difendere, manlevare e tenere indenne il Venditore da e contro qualsiasi reclamo, azione, procedimento, costi o sanzione, perdita, responsabilità e spese, comprese le ragionevoli spese legali e le spese processuali, di qualsiasi tipo derivanti da o attribuibili all'Acquirente o ai suoi agenti derivante o connesso a:

(i) negligenza, azione o omissione intenzionale o non intenzionale,

(ii) uso improprio o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate del Macchinario,

(iii) stoccaggio, manutenzione o funzionamento impropri del Macchinario e

(iv) mancata osservanza, implementazione e rispetto di tutte le istruzioni operative applicabili, istruzioni di sicurezza, istruzioni di manutenzione, raccomandazioni di formazione, manuali, avvertenze, fornite dal Venditore.

12.4. Il Venditore non garantisce che non sussistano rivendicazioni o diritti basati su diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi in relazione ai Macchinari o alla documentazione portata a conoscenza dell'Acquirente.

12.5. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per quanto riguarda il calcolo delle fondazioni.

13. Forza maggiore

13.1. Fatti salvi gli obblighi di pagamento dell'Acquirente, che in ogni caso saranno eseguiti nei tempi contrattualmente concordati, nessun evento che costituisca una violazione delle presenti Condizioni Generali e di qualsiasi contratto di vendita darà luogo a

responsabilità contrattuale o al risarcimento di eventuali danni se dovuti al verificarsi di una causa di forza maggiore o caso fortuito (tra cui, a mero titolo di esempio non esaustivo: scioperi, morti, epidemie, embarghi, conflitti armati, misure statali o qualsiasi altra autorità nazionale o sovranazionale, interferenze da parte di autorità militari e civili, atti di terrorismo, sommosse e disordini civili, sabotaggi, incendi, incluso incendio doloso, e in ogni altro caso di forza maggiore o evento fortuito previsto dalle leggi applicabili), il cui atto è compiuto in modo tale da non poter essere ragionevolmente previsto o controllato e senza che tale atto abbia contribuito al comportamento trascurabile della parte inadempiente.

La parte impossibilitata ad eseguire le proprie obbligazioni per cause di forza maggiore o caso fortuito dovrà darne comunicazione all'altra entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento che impedisce l'esecuzione delle presenti Condizioni Generali e di qualsiasi contratto di vendita.

Qualora una causa di forza maggiore o un caso fortuito che impedisca l'esecuzione delle presenti Condizioni Generali e di qualsiasi contratto di vendita si verifichi per più di novanta ([90]) giorni, ciascuna delle parti potrà risolvere il relativo contratto di vendita inviando all'altra parte apposita comunicazione mediante pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

14. Obblighi di riservatezza

14.1. Ciascuna parte si impegna a mantenere segrete e strettamente riservate tutte le Informazioni Riservate (come definite all'articolo 14.3) dell'altra parte di cui venga a conoscenza in virtù delle presenti Condizioni Generali.

14.2. Ciascuna parte si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate (come di seguito definite) di cui venga a conoscenza, in qualsiasi forma e in qualsiasi occasione, in virtù delle presenti Condizioni Generali per scopi diversi da quelli previsti nelle presenti Condizioni Generali.

14.3. Per Informazioni Riservate si intendono tutti i dati, i risultati, la documentazione, le specifiche, le informazioni riservate, il know-how tecnico e commerciale relativo al Macchinario o all'attività o all'attività di ciascuna parte, che sono o saranno in possesso o sotto il controllo di una parte e sono comunicati, in qualsiasi forma e in qualsiasi occasione, all'altra parte.

14.4. Ai fini delle presenti Condizioni Generali, le Informazioni Riservate non saranno considerate Riservate se una parte può dimostrare di essere diventate di dominio pubblico, senza colpa di tale parte, o che erano già in suo possesso al momento della divulgazione dell'altra parte. Le Informazioni Riservate

possono essere divulgate, in tutto o in parte, a terzi solo previo consenso scritto della parte che lo ha comunicato all'altra parte.

14.5. Entrambe le parti si impegnano a cessare l'uso delle Informazioni Riservate dell'altra parte alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi motivo, delle presenti Condizioni Generali e a restituire tutti i documenti e supporti di qualsiasi tipo su cui sono contenute dette Informazioni Riservate, insieme a copie e riproduzioni tratte dalle stesse con qualsiasi mezzo, ed a distruggere le suddette Informazioni Riservate che, per qualsiasi motivo, non potrebbero essere restituite, ad eccezione di quelle Informazioni Riservate che devono essere conservate in conformità con gli obblighi legali o normativi.

14.6. L'obbligo di riservatezza non si applica alle Informazioni riservate che devono essere obbligatoriamente fornite alle autorità legalmente autorizzate a richiederle alle parti.

15. Controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali

15.1. Gli impegni derivanti dalle presenti Condizioni Generali e/o da qualsiasi contratto di vendita sono subordinati alla condizione che la fornitura e/o la consegna del Macchinario da parte del Venditore non sia impedita da:

- i) sanzioni economiche o finanziarie, embarghi commerciali o altri analoghi regolamenti nazionali o internazionali sul controllo delle esportazioni, o risoluzioni o ordini o direttive imposti, amministrati o applicati di volta in volta dall'Italia, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dalle autorità sanzionatorie del luogo di costituzione o stabilimento di ciascuna parte, (di seguito denominate, rispettivamente, ciascuna di esse "Autorità Sanzionatoria" o collettivamente le "Autorità sanzionatorie"); o
- ii) misure restrittive nei confronti di una o più persone o entità a) elencate in qualsiasi elenco relativo alle sanzioni tenuto da un'Autorità Sanzionatoria o b) possedute o controllate da, o che agiscono per o per conto di, direttamente o indirettamente, una delle persone o entità summenzionate (di seguito denominate "Soggetto/i Sanzionato/i"); o
- iii) misure restrittive che incidano comunque, totalmente o parzialmente, sulla fornitura o sulla consegna dei Macchinari o sul pagamento del loro prezzo di acquisto, (di seguito tutti i precedenti paragrafi i), ii) e iii) collettivamente denominati "Disposizioni sul controllo delle esportazioni").

15.2. L'Acquirente, una delle sue controllate o, per quanto a conoscenza dell'Acquirente, qualsiasi amministratore, funzionario o dipendente dell'Acquirente o di una delle sue controllate dichiara e garantisce al Venditore, che fa affidamento su tale dichiarazione ((la quale dichiarazione dovrà essere ripetuta dall'Acquirente in ogni momento in cui gli obblighi (effettivi o contingenti) sono dovuti ai sensi delle presenti Condizioni Generali) quanto segue:

- i) di non impegnarsi in attività che potrebbero indurre il Venditore o le sue affiliate a violare le Disposizioni sul Controllo delle Esportazioni;
- ii) di aver istituito e mantenuto politiche e procedure volte a garantire il rispetto continuo delle Disposizioni Sul Controllo delle Esportazioni;
- iii) di informare tempestivamente per iscritto il Venditore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC in caso di eventuali sanzioni irrogate nei confronti dell'Acquirente, dei suoi amministratori, rappresentanti, soci, clienti, fornitori, agenti.

15.3. L'Acquirente dovrà fornire tempestivamente al Venditore informazioni e documenti veritieri e corretti necessari per l'esportazione o la consegna dei Macchinari, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutte le informazioni relative al particolare cliente finale, alla particolare destinazione geografica e alla particolare destinazione d'uso del Macchinario, nonché ad eventuali restrizioni al controllo delle esportazioni.

15.4. Nel caso in cui i Macchinari oggetto dei singoli contratti di vendita disciplinati dalle presenti Condizioni Generali dovessero essere esportati, ri-esportati o trasferiti dall'Acquirente, quest'ultimo si impegna a esportarli, ri-esportarli o trasferirli a clienti che non siano assoggettati a misure restrittive soggettive dell'Unione europea, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del Regno Unito e/o degli Stati Uniti d'America e che non siano posseduti o controllati da Soggetti Sanzionati.

15.5. L'Acquirente si impegna a manlevare e tenere indenne il Venditore da qualsiasi responsabilità, danno, perdita o altra conseguenza pregiudizievole, che possa derivare da qualsiasi violazione degli obblighi previsti dalla presente Sezione e/o dalla violazione delle Disposizioni applicabili in materia di Controllo delle Esportazioni in relazione ai Macchinari acquistati dal Venditore. L'Acquirente si impegna a garantire che qualsiasi contratto di rivendita dei Macchinari oggetto delle presenti Condizioni Generali contenga restrizioni ed obblighi identici a quelli previsti nella presente Sezione.

15.6. Nel caso in cui l'adempimento del Venditore sia impedito o reso irragionevolmente difficile o

commercialmente antieconomico dal verificarsi di uno dei seguenti eventi (di seguito un "Evento Esimente"):

- a. qualsiasi modifica delle leggi della Repubblica Italiana e/o dell'Unione Europea e/o del Regno Unito e/o degli Stati Uniti d'America, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'adozione di misure di controllo delle esportazioni o sanzioni economiche internazionali di qualsiasi tipo che abbiano un impatto sugli obblighi del Venditore;
- b. qualsiasi modifica, estensione o revisione, o qualsiasi cambiamento nell'interpretazione o nella prassi applicativa da parte di qualsiasi corte, tribunale o autorità competente, di qualsiasi legge della Repubblica Italiana, e/o dell'Unione Europea, e/o del Regno Unito, e/o degli Stati Uniti d'America, in vigore al momento dell'esecuzione del contratto di vendita, in materia di misure restrittive o sulle sanzioni economiche internazionali;
- c. mancato rilascio, da parte di qualsiasi autorità competente, di qualsiasi autorizzazione, permesso o licenza necessaria per l'efficacia o l'esecuzione della vendita del Macchinario;
- d. ogni altro evento, al di fuori del controllo del Venditore, simile o meno a quelli sopra specificati, ostativo al compimento della vendita alle condizioni originariamente pattuite, per effetto di previsioni relative al controllo delle esportazioni o alle sanzioni economiche internazionali imposte dalla Repubblica Italiana e/o dall'Unione Europea e/o dal Regno Unito, e/o dagli Stati Uniti d'America.

Il Venditore notificherà per iscritto il verificarsi di un Evento Esimente e consulterà l'Acquirente medesimo per individuare in buona fede ogni iniziativa utile o opportuna atta a garantire la corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali, restando però inteso che l'esecuzione delle rispettive obbligazioni sarà da intendersi sospesa durante il periodo di consultazione e a far data dalla comunicazione dell'Evento Esimente. Nel caso in cui, a seguito della consultazione, emerga che gli obblighi del Venditore non possano essere ulteriormente eseguiti per intervenuta invalidità o illiceità ai sensi della legge applicabile, il contratto di vendita si intenderà risolto senza che all'Acquirente spetti alcun diritto al risarcimento del danno o ad altro titolo. Nel caso in cui l'adempimento delle obbligazioni esistenti in capo al Venditore non possa ritenersi illecito o invalido, ma sia divenuto impossibile o eccessivamente oneroso, l'esecuzione del contratto resterà sospesa, a far data dalla comunicazione dell'Evento Esimente, fino a che l'Evento Esimente non sarà cessato, nel qual caso il Venditore e l'Acquirente si adopereranno per ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, le conseguenze negative di tale sospensione per ciascuno di essi.

16. Legge applicabile e foro competente

16.1. Le presenti Condizioni Generali e qualsiasi contratto di vendita saranno regolati in conformità con le leggi italiane, con esclusione delle norme sul conflitto di leggi. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, Vienna 1980, non sarà applicabile alle presenti Condizioni Generali, a qualsiasi Offerta, Ordine, conferma d'ordine, contratto di vendita o qualsiasi aspetto di qualsiasi controversia derivante da ciò.

16.2. Tutte le controversie derivanti da o relative alle presenti Condizioni Generali e/o ad eventuali contratti di vendita, ivi compresa la responsabilità extracontrattuale, se del caso, saranno riservate alla competenza esclusiva del Foro di Treviso (Italia), fermo restando il diritto del Venditore di agire in giudizio contro l'Acquirente nel foro del luogo del convenuto.

17. Disposizioni finali

17.1. Il mancato esercizio da parte di una parte di un diritto ai sensi delle presenti Condizioni Generali e/o di qualsiasi contratto di vendita non sarà considerato come una rinuncia a tale diritto, né perderà o impedirà l'esercizio di tale diritto in qualsiasi momento successivo.

17.2. Se, in qualsiasi momento, una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali diventano giuridicamente invalide o inapplicabili, la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni delle presenti Condizioni Generali non saranno influenzate in alcun modo e la parte interessata sarà separata dalle presenti Condizioni Generali, a meno che tale disposizione non fosse un motivo essenziale per aver sottoscritto le presenti Condizioni Generali.

17.3. Le presenti Condizioni Generali o qualsiasi diritto da esse derivante non potranno essere ceduti da una delle parti senza il consenso scritto dell'altra parte.

17.4. Qualsiasi avviso o altra comunicazione richiesta o consentita ai sensi del presente documento deve essere consegnata di persona, trasmessa tramite telecopiatura o mezzi analoghi di comunicazione elettronica registrata o inviata tramite corriere internazionale o posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio delle parti come specificato nell'Offerta del Venditore.

17.5 Le presenti Condizioni Generali e gli Allegati (se presenti) sono scritti e firmati in lingua italiana e il testo in lingua italiana delle presenti Condizioni Generali è l'unico testo facente fede del presente documento.

17.6 Nell'attuazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali, potranno essere comunicati, o comunque resi disponibili, a ciascuna parte, dati anagrafici e di contatto (dati anagrafici, email aziendali, numeri di telefono aziendali, smartphone ad uso aziendale, etc.) relativi ad amministratori, dipendenti o partner commerciali coinvolti nell'esecuzione del contratto di vendita. Entrambe le Parti tratteranno tali dati personali solo per quanto strettamente necessario all'esecuzione delle presenti Condizioni Generali. I dati saranno conservati fino alla conclusione della completa esecuzione delle presenti Condizioni Generali e, successivamente, secondo il termine di prescrizione relativo ai documenti dell'imprenditore. Ogni dipendente o collaboratore può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 – 21 del Regolamento UE 2016/679, fatti salvi, tuttavia, i legittimi interessi del datore di lavoro.

Luogo,

data

Il Venditore

L'Acquirente

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Acquirente dichiara di aver letto, accettato e specificamente approvato le seguenti disposizioni delle presenti Condizioni Generali: 3.5. (Obblighi contrattuali dell'Acquirente e manleva); 6.5. (Conseguenze sul ritardo di pagamento); 6.6. (Diritto di recesso); 7.5. (Consegna – sospensioni dei termini); 8.4. (Conformità alle leggi); 10.7. e 10.11. (Procedura di prova - decadenza per reclamare difetti.); 11.2. (Esclusione della garanzia); 11.3. (Decadenza dalla garanzia in caso di mancata tempestiva notifica di difetti di non conformità del Macchinario); 11.4. (Limitazione della garanzia); 12. (Limitazione di responsabilità. Indennizzo); 15.5. (Disposizioni sul controllo delle esportazioni – clausola di indennizzo); 16.2. (Legge applicabile e foro competente).

L'Acquirente

.....